


# Camera di Commercio della ROMAGNA - FORLÌ-CESENA e RIMINI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

### OMNIA ASSICURAZIONI S.R.L.



#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	RIMINI (RN) VIA CADUTI DI MARZABOTTO 36 CAP 47922
Indirizzo PEC	<a href="mailto:omniaassicurazioni@pec.it">omniaassicurazioni@pec.it</a>
Numero REA	RN - 273876
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02614370407
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Allegati .....	5

### 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02614370407 Data di iscrizione: 29/06/1998 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 27/04/1998
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica) amministratore unico
<b>Oggetto sociale</b>	L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE DI MANDATI ATTIVITA' DI AGENZIA O SUBAGENZIA IN MATERIA ASSICURATIVA NONCHE' RELATIVE E CONNESSE ATTIVITA' DI CONSULENZE, DI ASSISTENZA E DI SERVIZI. ...
<b>Poteri da statuto</b>	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' NONCHE' PER TUTTI GLI ATTI DI DISPOSIZIONE SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, FATTA ...

### Estremi di costituzione

<b>iscrizione Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02614370407 del Registro delle Imprese della ROMAGNA - FORLI'-CESENA e RIMINI Precedente numero di iscrizione: RN-1998-16424 Data iscrizione: 29/06/1998
------------------------------------	---

**sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 29/06/1998

**informazioni costitutive** Data atto di costituzione: 27/04/1998

### Sistema di amministrazione e controllo

**durata della società** Data termine: 31/12/2050

**scadenza esercizi** Scadenza primo esercizio: 31/12/1998  
Scadenza esercizi successivi: 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e controllo contabile** Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

## forme amministrative

### consiglio di amministrazione (in carica)

Numero minimo amministratori: 3

Numero massimo amministratori: 5

### amministratore unico

## Oggetto sociale

L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE DI MANDATI ATTIVITA' DI AGENZIA O SUBAGENZIA IN MATERIA ASSICURATIVA NONCHE' RELATIVE E CONNESSE ATTIVITA' DI CONSULENZE, DI ASSISTENZA E DI SERVIZI.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE, IN VIA SECONDARIA ED OCCASIONALE:

1. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE O UTILI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' PRESTARE FIDEJUSSIONI, GARANZIE REALI E PERSONALI PER OBBLIGAZIONI DI TERZI, ANCHE NON SOCI A FAVORE DI ISTITUTI BANCARI E TERZI IN GENERE NELLE FORME PIU' OPPORTUNE, IL TUTTO CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI SEGUITO INDICATE;

2. ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE SIA ITALIANE CHE STRANIERE, COMUNQUE NEI LIMITI DELL'ART.2361 C.C. E SEMPRE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' IN SEGUITO ELENcate.

LA SOCIETA' POTRA' RICEVERE DAI SOCI PRESTITI E FINANZIAMENTI A QUALSIASI TITOLO, CHE SI PRESUMONO FIN DA ORA INFRUTTIFERI DI INTERESSI SALVO PATTO CONTRARIO DA PROVARSI PER ISCRITTO.

QUALORA LA SOCIETA' INTENDESSE RICHIEDERE FINANZIAMENTI AI SOCI, CON MODALITA' TALI DA CONFIGURARE UN'IPOTESI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO, TALE RACCOLTA DOVRA' AVVENIRE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI; ATTUALMENTE TALE RICHIESTA DI FINANZIAMENTI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITA' ALLA DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEL CREDITO E DEL RISPARMIO IN DATA 3 MARZO 1994, IN RELAZIONE ALL'ART.11 DEL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385 E SALVE LE EVENTUALI NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE, AI SOCI ISCRITTI NEL LIBRO SOCI DA ALMENO TRE MESI E CHE DETENGANO UNA PARTECIPAZIONE DI ALMENO IL DUE PERCENTO DEL CAPITALE SOCIALE RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.

RESTANO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE E QUINDI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

- LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO SOTTO QUALUNQUE FORMA E DENOMINAZIONE E CON LA SOLA ECCEZIONE DI QUANTO SOPRA DISCIPLINATO;
- LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', ANCHE SOTTO FORMA DI ASSISTENZA E CONSULENZA, CHE LA LEGGE INDEROGABILMENTE RISERVA AI SOGGETTI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI TUTELATI DALLA LEGGE 23/11/1939 N. 1815;
- LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE E DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE CONTEMPLATE DALLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1 E DAL D. LGS. 58/1998;
- LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' BANCARIA IN GENERE, FINANZIARIA E DI CREDITO AL CONSUMO COSÌ COME RISERVATE AI SENSI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991 N. 197 E DEL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385;
- L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989 N. 39.

## Poteri

### poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' NONCHE' PER TUTTI GLI ATTI DI DISPOSIZIONE SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO DEI POTERI CHE, PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DELL'ATTO COSTITUTIVO, SONO RISERVATI AI SOCI.

L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI LA CUI DECISIONE SIA RISERVATA DALLA LEGGE AI SOCI E', COMUNQUE, DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI, A NORMA E CON I LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 C. C., AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI OVVERO AD UNO O PIU' DEI PROPRI COMPONENTI (AMMINISTRATORI DELEGATI), ANCHE DISGIUNTAMENTE. IL COMITATO ESECUTIVO OVVERO L'AMMINISTRATORE O GLI AMMINISTRATORI DELEGATI POTRANNO COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE RISULTERANNO DALLA DELEGA CONFERITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON LE LIMITAZIONI E LE MODALITA' INDICATE NELLA DELEGA STESSA.

LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUELLA DI AMMINISTRATORE DELEGATO NON SONO FRA LORO INCOMPATIBILI.

QUALORA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINI UN COMITATO ESECUTIVO O UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, QUESTI DEVONO RIFERIRE IL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALMENO OGNI CENTOTTANTA GIORNI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, DIRETTORI GENERALI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, STABILENDONE I POTERI E FISSANDONE EVENTUALMENTE GLI EMOLUMENTI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E' DEVOLUTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E NEI CASI DI SUA ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, AL VICE-PRESIDENTE, I QUALI POTRANNO ANCHE DELEGARE ALTRI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' INOLTRE NOMINARE DI VOLTA IN VOLTA PROCURATORI AD NEGOTIA E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O CHI NE FA LE VECI, ANCHE SENZA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO POTRA':

A) CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE IN DIPENDENZA DELLA TOTALE ESTINZIONE DEI DEBITI RELATIVI;

B) ESERCITARE NEI CASI DI URGENZA I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI AZIONE GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA.

LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AI DIRETTORI GENERALI, AGLI INSTITORI ED AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELL'ATTO DI NOMINA.

## **ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

GLI UTILI NETTI DI BILANCIO, DEDOTTO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABbia RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE E DEDOTTO QUANTO EVENTUALMENTE STABILITO A TITOLO DI EMOLUMENTO AGLI AMMINISTRATORI, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLE QUOTE POSSEDUTE, SALVA DIVERSA DESTINAZIONE DEGLI UTILI STESSI DA PARTE DEI SOCI. I DIVIDENDI NON RISCOSSI ANDRANNO PRESCRITTI A FAVORE DEL FONDO DI RISERVA DOPO CINQUE ANNI DAL GIORNO IN CUI DIVERRANNO ESIGIBILI.

## **Altri riferimenti statutari**

### **clausole di recesso**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### **clausole di gradimento**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### **modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito**

IN DATA 14.12.2004 E' STATO DEPOSITATO STATUTO AGGIORNATO IN MATERIA DI RIFORMA SOCIETARIA.

**2 Allegati**

## Statuto

### Sommario

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2004 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.  
Statuto aggiornato al 14-12-2004

**OMNIA ASSICURAZIONI S.R.L.**  
Codice fiscale: 02614370407

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**ART. 1)** E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

**"OMNIA ASSICURAZIONI S.r.l."**.

La società ha sede nel Comune di Rimini all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative comunque denominate (ad esempio succursali, filiali, agenzie ed uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**ART. 2)** La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci, fatto salvo il diritto di recesso al socio dissidente ai sensi del successivo art. 9. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**ART. 3)** La società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di mandati attività di agenzia o subagenzia in materia assicurativa nonché relative e connesse attività di consulenze, di assistenza e di servizi.

La società potrà inoltre, in via secondaria ed occasionale:

1. compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobi-

liari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, nonché prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni di terzi, anche non soci a favore di istituti bancari e terzi in genere nelle forme più opportune, il tutto con espressa esclusione delle attività di seguito indicate;

2. assumere, sia direttamente che indirettamente, interessi e partecipazioni in altre società od imprese sia italiane che straniere, comunque nei limiti dell'art.2361 c.c. e sempre con espressa esclusione delle attività in seguito elencate.

La società potrà ricevere dai soci prestiti e finanziamenti a qualsiasi titolo, che si presumono fin da ora infruttiferi di interessi salvo patto contrario da provarsi per iscritto.

Qualora la società intendesse richiedere finanziamenti ai soci, con modalità tali da configurare una ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti; attualmente tale richiesta di finanziamenti dovrà essere effettuata in conformità alla delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio in data 3 marzo 1994, in relazione all'art.11 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385 e salve le eventuali norme integrative e modificative, ai soci iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi a mero titolo esemplificativo:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione

nazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato;

- lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la Legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in Albi Professionali tutelati dalla legge 23/11/1939 n. 1815;
- lo svolgimento di attività finanziarie e di "intermediazione mobiliare" contemplate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dal D. Lgs. 58/1998;
- lo svolgimento dell'attività bancaria in genere, finanziaria e di credito al consumo così come riservate ai sensi della Legge 5 luglio 1991 n. 197 e del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;
- l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della Legge 3 febbraio 1989 n. 39.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI - DIRITTO DI RECESSO**

**ART. 4)** Il capitale sociale è di Euro 25.822,81 (venticinquemilaottocentoventidue virgola ottantuno), diviso in tante quote aventi i requisiti di legge quanti sono i soci.

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, 2465 del codice civile.

Ai soci spetta il diritto di prelazione sulle quote disponibili sia in caso di aumento del capitale sociale, sia per recesso di soci o offerta per alienazione.

In caso di aumento di capitale sociale, l'assemblea ordinaria può tuttavia decidere che l'aumento sia attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.  
Statuto aggiornato al 14-12-2004

**OMNIA ASSICURAZIONI S.R.L.**  
Codice fiscale: 02614370407

Le modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale saranno determinate, di volta in volta, dai soci in occasione delle stesse decisioni di aumento di capitale.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis, comma 2, cod. civ.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, ne' venire costituite convenzionalmente in garanzia ne' formare oggetto di costituzione in usufrutto se non con l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Le quote di partecipazione al capitale sociale si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

**ART. 5)** Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagnie sociali della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di azioni è subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società; ed in ogni caso la quota sociale non è divisibile se ciò non è stato particolarmente autorizzato dall'organo amministrativo stesso.

Il socio che intende effettuare il trasferimento a terzi deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo, al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, le condizioni della cessione, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante la propria decisione in merito al gradimento o al non gradimento senza obbligo di motivazione.

Se il gradimento viene negato, spetta al socio alienante il diritto di recesso.

**ART. 6)** In caso di morte di uno dei soci, o di estinzione se persona giuridica, del socio, la quota non è divisibile e la società non riconoscerà che un unico intestatario della quota stessa.

Il rimborso della partecipazione avverrà nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c.

**ART. 7)** Il diritto di recesso può essere esercitato nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni 15 (quindici), decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione dei soci che lo legittima, ove prevista;
- dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- in mancanza di una delle due formalità precedenti, dall'avvenuta conoscenza da parte del socio precedente del fatto che legittima il recesso.

La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il recesso ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. L'organo amministrativo potrà, in ogni caso, decidere di anticipare gli effetti del recesso.

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione al socio recedente avverrà nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 cod. civ.

### **TITOLO III**

#### **ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

##### **CAPO I: DECISIONI DEI SOCI**

**ART. 8)** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui ai successivi artt. da 9 a 16.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### **ART. 9) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con

qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **ART. 10) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO**

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **ART. 11) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 C.C.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta, intendendosi per

talè anche quella spedita via fax con firma autentica o per posta elettronica con firma digitale.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### **ART. 12) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione competente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accettare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimi), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **ART. 13) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda ed ulteriore convocazione, qualunque sia l'entità del capitale sociale presente o rappresentato.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del ca-

pitale sociale presente in assemblea.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 c. c. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) l'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale.

Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### **ART. 14) SISTEMI DI VOTAZIONE**

Le deliberazioni dei soci sono adottate con le modalità di votazione volta per volta determinate dall'assemblea.

#### **ART. 15) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissidenti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti al-

l'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **ART. 16) AUDIO/VIDEO - ASSEMBLEA**

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **ART. 17) METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art. 8 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopra descritto agli artt. da 9 a 16. Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare. Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si

computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci a cura dell'Organo Amministrativo.

## **CAPO II: AMMINISTRAZIONE**

**ART. 18)** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti anche fra non soci, il tutto secondo quanto verrà di volta in volta stabilito dai soci all'atto della nomina.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Gli Amministratori resteranno in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

**ART. 19)** Il Consiglio, all'atto della nomina, eleggerà fra i suoi membri un Presidente e potrà anche nominare un Vice Presidente autorizzato a fare le veci del Presidente.

**ART. 20)** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Pre-

sidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o, se nominato, dal Collegio Sindacale.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo indicato nell'avviso, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle condizioni già previste per l'assemblea dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

membri che lo costituiscono. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il Presidente, o, in mancanza, il Vice Presidente se eletto. Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di conflitto di interessi, ai fini del calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste tale conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

**ART. 21)** Il Consiglio nomina un segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri. Ad esso e al Presidente spetterà la tenuta del libro delle decisioni degli amministratori.

**ART. 22)** Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per tutti gli atti di disposizione senza limitazione alcuna, fatta eccezione soltanto dei poteri che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, sono riservati ai soci.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è, comunque, di competenza dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c. c., ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti (Amministratori Delegati), anche disgiuntamente. Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti

gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

Qualora il Consiglio di Amministrazione nomini un Comitato Esecutivo o uno o più Amministratori Delegati, questi devono riferire il proprio operato al Consiglio di Amministrazione almeno ogni centottanta giorni.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, stabilendo i poteri e fissandone eventualmente gli emolumenti.

**ART. 23)** La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nei casi di sua assenza o di impedimento, al Vice-Presidente, i quali potranno anche delegare altri per il compimento di determinati atti. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare di volta in volta procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, anche senza deliberazione del Consiglio potrà:

- a) consentire la cancellazione di ipoteche in dipendenza della totale estinzione dei debiti relativi;
- b) esercitare nei casi di urgenza i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione in materia di azione giudiziaria o amministrativa.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo.

nistrativo nell'atto di nomina.

**ART. 24)** Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

#### **CAPO III: SINDACI - CONTROLLO CONTABILE**

**ART. 25)** Quando è obbligatorio per legge o quando la società lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria con la decisione di nomina del Collegio stesso. La retribuzione dei sindaci sarà fissata dall'assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata dell'incarico.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis c.c. ed inoltre esercita il controllo contabile salvo diversa decisione dell'Assemblea ordinaria; nel caso sia attribuito il controllo contabile al Collegio Sindacale, esso dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile, quando previsto, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove

questo sia nominato.

#### **TITOLO IV**

##### **BILANCIO SOCIALE ED UTILI**

**ART. 26)** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 27)** Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederà alla compilazione del bilancio.

**ART. 28)** Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

**ART. 29)** Gli utili netti di bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e dedotto quanto eventualmente stabilito a titolo di emolumento agli amministratori, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa destinazione degli utili stessi da parte dei soci.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui diverranno esigibili.

#### **TITOLO V**

##### **SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**ART. 30)** Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore, e la determinazione delle loro facoltà, e del loro compenso, saranno stabilite dall'assemblea a norma delle disposizioni del Codice Civile.

#### **TITOLO VI**

##### **NORME APPLICABILI - RINVIO**

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.  
Statuto aggiornato al 14-12-2004

**OMNIA ASSICURAZIONI S.R.L.**  
Codice fiscale: 02614370407

**ART. 31)** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano integralmente le vigenti norme di legge in materia di società a responsabilità limitata, alle quali si fa espresso riferimento, così come alle disposizioni speciali in materia.

F.to [REDACTED]

F.to [REDACTED]

=====

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rimini autorizzata con prov. Prot. n. 10294 del 27/03/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Rimini.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese di Rimini.

Forlì, quattordici dicembre duemilaquattro.